Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 12 luglio 1960 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 840-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 169 DEL 12 LUGLIO 1960:

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1960.
Approvazione del regolamento unico per gli Istituti di vendite giudiziarie.

(4073)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 giugno 1960, n. 640.
Modificazione dell'art. 3 della legge 10 marzo 1955, n. 97, e ulteriore proroga della medesima.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

le seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri, di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97, successivamente prorogata con la legge 4 febbraio 1958, n. 21, e con la legge 1° aprile 1959, n. 136, sono richiamate in vigore e ulteriormente prorogate di un anno a partire dall'11 marzo 1960.

Art. 2.

La disposizione *sub* lettera *e*) dell'art. 3 della legge 10 marzo 1955, n. 97, recante disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri e richiamata in vigore ai sensi dell'articolo precedente, è modificata come segue:

« *e*) servizio di assistente effettivo incaricato o volontario presso ospedali, cliniche o istituti universitari, per la disciplina messa a concorso, da valutarsi in base alla qualità o alla durata del servizio medesimo, nonchè, se trattasi di ospedale, alla categoria cui questo appartiene ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 giugno 1960

GRONCHI

TAMBRONI — GIARDINA

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1960, n. 641.
Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio dell'Ente-Ombrone, ricadente nelle provincie di Siena e Grosseto, ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato distrettuale delle foreste del Monte Amiata d'intesa con l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Grosseto in data 30 novembre 1954 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio denominato Ente-Ombrone, ricadente nelle provincie di Siena e Grosseto ed esteso per ettari 24.272;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le lettere n. 4342 in data 25 gennaio 1956, del Ministero dei lavori pubblici, e n. 101007 in data 23 febbraio 1960 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio dell'Ente-Ombrone ricadente nelle provincie di Siena e Grosseto, esteso per ettari 24.272 e delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1960

GRONCHI

RUMOR — TOGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1960, n. 642.
Classificazione in comprensorio di bonifica montana del bacino dell'Alto Volturno (Campobasso), ai sensi dell'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Campobasso in data 31 dicembre 1957 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del bacino dell'Alto Volturno in provincia di Campobasso;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste che raccomanda l'inclusione anche del territorio del comune di Montenero Valcocchiara;

Viste le lettere n. 4439 in data 5 novembre 1958 del Ministero dei lavori pubblici e n. 165152 in data 1° marzo 1960 del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio ricadente nella provincia di Campobasso, esteso per ettari 66.444, costituente il bacino dell'Alto Volturno, delimitato secondo la linea segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1960

GRONCHI

RUMOR — TOGNI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1960
Atti del Governo, registro n. 128, foglio n. 23. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1960.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona a valle della Rotonda, sita nell'ambito del comune di Inverigo (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 20 dicembre 1957 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona a valle della Rotonda, sita nell'ambito del comune di Inverigo (Como);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Inverigo;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la suggestiva visione dell'insigne monumento denominato « La Rotonda » circondato dai bellissimi ed alti cipressi;

Decreta:

La zona a valle della Rotonda sita nel territorio del comune di Inverigo (Como), delimitata dalla strada comunale per Arosto, dalla strada comunale Inverigo Crescenzago, dalla strada provinciale Milano-Erba e dai mappali 7/*a*, 567, 604, 573 e 605, ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare un quadro naturale di non comune bellezza, offre dei punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere la suggestiva visione dell'insigne monumento denominato « La Rotonda » circondato da bellissimi ed alti cipressi, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Inverigo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 giugno 1960

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Verbale n. 3 - Adunanza del 20 dicembre 1957

(*Omissis*).

INVERIGO (Como) - *Vincolo della zona a valle della Rotonda.*

LA COMMISSIONE

Sentite le spiegazioni dell'Amministrazione comunale di Inverigo e del rappresentante della Soprintendenza ai monumenti;

Considerato che la zona a valle della Rotonda di Inverigo degradando dolcemente fino alla strada provinciale Milano-Erba, offre vari punti di belvedere accessibili al pubblico dai quali si gode il quadro suggestivo dell'insigne monumento denominato « La Rotonda » circondato da bellissimi ed alti cipressi;

Constatata la necessità di un provvedimento di vincolo affinchè incontrollate costruzioni non precludano la visuale di cui sopra;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona a valle della Rotonda di Inverigo nel modo che segue:

tutta la zona limitata dalla strada comunale per Arosto, dalla strada comunale Inverigo-Crescenzago, dalla strada provinciale Milano-Erba, dai mappali 7-*a* e 567, 604, 573, 605.

(*Omissis*).

(4143)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 25 giugno 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Jack M. Mangham, Vice console degli S.U.A. a Trieste.

(4393)

In data 25 giugno 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Robert S. Cameron, Vice console degli S.U.A. a Milano.

(4394)

In data 25 giugno 1960 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Richard T. Hamilton, Console degli S.U.A. a Napoli.

(4395)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pisoniano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 166, il comune di Pisoniano (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4449)

Autorizzazione al comune di Riano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 167, il comune di Riano (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.420.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4450)

Autorizzazione al comune di Canale Monterano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 165, il comune di Canale Monterano (Roma) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4451)

Autorizzazione al comune di Bovalino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 177, il comune di Bovalino (Reggio Calabria) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.785.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4453)

Autorizzazione al comune di Larciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 162, il comune di Larciano (Pistoia) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.700.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4454)

Autorizzazione al comune di Volla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 176, il comune di Volla (Napoli) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4455)

Autorizzazione al comune di Cercola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 20 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 160, il comune di Cercola (Napoli) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.900.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4456)

Autorizzazione al comune di Ferentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 8 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 175, il comune di Ferentino (Frosinone) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.300.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4457)

Autorizzazione al comune di San Casciano Val di Pesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 25 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 174, il comune di San Casciano Val di Pesa (Firenze) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.890.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4458)

Autorizzazione al comune di Castelfiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 156, il comune di Castelfiorentino (Firenze) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.720.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4459)

Autorizzazione al comune di Barberino Val d'Elsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 157, il comune di Barberino Val d'Elsa (Firenze) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.490.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4460)

Autorizzazione al comune di Lago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 24 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 173, il comune di Lago (Cosenza) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.100.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4461)

Autorizzazione al comune di Lattarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 15 marzo 1960, registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1960, registro n. 15 Interno, foglio n. 172, il comune di Lattarico (Cosenza) è autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.150.000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(4462)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazioni di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 20.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	178894	1.330 —	Ferrara *Giovanni* di Alessandro, dom. a Paternopoli (Avellino)	Ferrara *Costantino* di Alessandro, dom. a Paternopoli (Avellino)
B. T. N. 5 % (1959)	7445	500 —	Luongo Elvira di Alberico, minore emancipata, sotto la curatela del marito Garofalo *Quirino*, dom. in Montemiletto (Avellino)	Luongo Elvira di Alberico, minore emancipata, sotto la curatela del marito Garofalo *Guerino*, dom. in Montemiletto (Avellino)
P. Red. 3,50 % (1934)	486153	3.675 —	Masciari Adele di *Domenico* moglie di Falese Francesco fu Vincenzo, vincolato per dote	Masciari Adele di *Vincenzo* moglie di Falese Francesco ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	169085	1.115 —	Turi *Rosina* fu Nicola moglie di Andrisani Donato Mattia, vincolato per dote	Turi *Rosalia* fu Nicola, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1959)	4240	12.750 —	Tacconi Antonico di Fausto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a San Zenone Po (Pavia), con usufrutto a Biscaldi *Maria Teresa* o *Teresa*, vulgo Giacomina fu Giuseppe vedova di Polini Antonio	Tacconi Antonico di Fausto, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a San Zenone Po (Pavia), con usufrutto a Biscaldi *Marianna Teresa*, vulgo Giacomina fu Giuseppe vedova di Polini Antonio
Cons. 3,50 % (1906)	569979	630 —	Ferrarini *Anna* di Luigi moglie di Tramontano Guerritore Pietro fu Giovanni, dom. a Bologna vincolato per dote	Ferrarini *Emilia* di Luigi moglie di Tramontano Guerritore Pietro fu Giovanni, dom. a Bologna vincolato per dote
Rendita 5 % (1935)	11128	270 —	Ferrara *Rosaria* di Francesco moglie di Rodio Francesco fu Angelo, dom. a Ostuni (Lecce), vincolato per dote	Ferrara *Maria Rosaria* di Francesco moglie di Rodio Francesco fu Angelo, dom. a Ostuni (Lecce), vincolato per dote
Id.	157587	190 —	Ferrara *Rosaria* di Francesco moglie di Rodio Francesco fu Angelo, dom. a Ostuni (Lecce), vincolato per dote	Ferrara *Maria Rosaria* di Francesco moglie di Rodio Francesco fu Angelo, dom. a Ostuni (Lecce), vincolato per dote
Id.	209694	1.000 —	Come sopra	Come sopra
B. T. N. 5 % (1960)	553	50.000 —	Mascolo Bianca Rosa, Amelia ed *Anna Maria* fu Angelo, minori, sotto la patria potestà della madre Nastro Cristina di Alfonso ved. Mascolo Angelo, dom. in Castellammare di Stabia (Napoli), con usufrutto a Nastro Cristina di Alfonso ved. Mascolo	Mascolo Bianca Rosa, Amelia *ed Anna* fu Angelo, minori, sotto la patria potestà della madre, ecc., come contro
Id.	559	5.000 —	Mascolo Bianca Rosa, ecc., come sopra, con usufrutto come sopra	Come sopra intestazione ed usufrutto
Id.	508	5.000 —	Mascolo *Anna Maria* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Nastro Cristina di Alfonso ved. Mascolo, dom. a Castellammare di Stabia (Napoli), con usufrutto a Nastro Cristina di Alfonso vedova Mascolo	Mascolo *Anna* fu Angelo, minore, sotto la patria potestà della madre Nastro Cristina di Alfonso, ecc. come contro
Id.	139	4.000 —	Sansone *Emma Maria* fu Pasquale moglie di Molero Giuseppe fu Giovanni, dom. in Napoli, vincolato per dote	Sansone *Maria* fu Pasquale moglie di Molero Giuseppe fu Giovanni, dom. in Napoli, vincolato per dote
Con. 3,50 % (1906)	865417	5.005 —	Tosi *Maddalena* fu Giuseppe, dom. a Castel San Lorenzo (Salerno)	Tosi *Maria Maddalena* fu Giuseppe, dom. a Castel San Lorenzo (Salerno)
Con. 3,50 % (1902)	45122	217 —	Momigliano Clelia fu Felice moglie di Levi *Federico*, vincolato per dote	Momigliano Clelia fu Felice moglie di Levi *Simone Federico*, vincolato per dote

Debito 1	Numero d'iscri-zione 2	Ammon-tare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	816840	175 —	Dell'Anna *Costanza* fu Pietro, nubile, dom. in Acquaviva delle Fonti (Bari)	Dell'Anna *Maria Costanza* fu Pietro, nubile, dom. in Acquaviva delle Fonti (Bari)
P. Red. 3,50 % (1934)	77157	560 —	Cerrato *Lucia* di Beniamino, nubile, dom. a Bovino (Foggia)	Cerrato *Anna Maria Lucia* di Beniamino, nubile, dom. a Bovino (Foggia)
Rendita 5 % (1935)	71954	3.400 —	Bulgarini *Giulio* fu Francesco, dom. a Torino	Bulgarini *Luciano* fu Francesco, dom. a Torino
Cons. 3,50 % (1906)	289802	1.050 —	Colli *Beatrice* di Gerolamo, nubile, dom. in Torino, vincolato per dote	Colli *Maria Luigia Beatrice* di Gerolamo, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	525007	308 —	Gialloreto *Anna Domenica* fu Giosuè moglie di D'Ettorre Eugenio, dom. a Chieti	Gialloreto *Maria Domenica Flavia* fu Giosuè, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	254057	36.500 —	Tridente Berardino fu Vincenzo, dom. a Roma	Tridente Berardino fu Vincenzo, *interdetto sotto la tutela di Tridente Tommaso*, domiciliato a Roma
Id.	240496	65 —	*Spinelli Repaci Giuseppe Grazia Stella* fu Pasquale moglie di Zagarella Bruno fu Giuseppe, dom. in Reggio Calabria, vincolato per dote	*Spinella Giuseppa Grazia Stella* fu Pasquale, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	290320	1.036 —	Romano *Anna* fu Giovanni moglie di Scotti Sabato, dom. a Cimitile (Napoli), vincolato per dote	Romano *Marianna* fu Giovanni moglie di Scotti Sabato, dom. a Cimitile (Napoli), vincolato per dote
Cons. 3,50 % (1906)	264280	700 —	Salamone *Teresina* di Vincenzo, nubile, domiciliata in Mistretta (Messina)	Salamone *Maria Teresa* di Vincenzo, nubile, dom. in Mistretta (Messina)
Id.	588000	738,50	Salamone *Teresina* di Vincenzo moglie di Tita Antonino fu Felice, dom. in Mistretta (Messina)	Salamone *Maria Teresa* di Vincenzo, moglie di Tita Antonino fu Felice, dom. in Mistretta (Messina)
B. T. N. 5 % (1959)	10880	250 —	Cabiati *Teresina* fu Giulio, minore, sotto la patria potestà della madre De Nova Lidia ved. Cabiati, dom. a Seregno (Milano)	Cabiati *Teresita* fu Giulio, minore, sotto la patria potestà della madre De Nova Lidia ved. Cabiati, dom. a Seregno (Milano)
Id.	10972	250 —	Cabiati *Teresina* e Paola fu Giulio, minori, sotto la patria potestà della madre De Nova Lidia ved. Cabiati, dom. a Seregno (Milano), usufrutto vitalizio a De Nova Lidia ved. Cabiati	Cabiati *Teresita* e Paola fu Giulio, minori, ecc., come contro
B. T. N. 5 % (1960)	1066	750 —	Provenzano *Elio* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Giannelli Maria fu Cesario ved. Provenzano dom. in Matino (Lecce),	Provenzano *Carmelo* fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre Giannelli Maria, ecc., come contro
Id.	1069	500 —	Provenzano *Elio*, Giorgio e Bruno, minori, sotto la patria potestà della madre Giannelli Maria fu Cesario ved. Provenzano, dom. in Matino (Lecce)	Provenzano *Carmelo*, Giorgio e Bruno, minori, sotto la patria potestà della madre Giannelli Maria, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	116880	265 —	Licci Concetta fu Raffaele moglie di Marotta *Gaetano* fu Nicola, dom. a San Cesario di Lecce (Lecce), vincolato per dote	Licci Concetta fu Raffaele moglie di Marotta *Pietro* fu Nicola, dom. a San Cesario di Lecce (Lecce), vincolato per dote
P. Red. 3,50 % (1934)	124521	350 —	Come sopra	Come sopra
Id.	453696	227,50	Amelotti *Ernesta* fu Giuseppe moglie di Sambnelli Giovanni, dom. ad Alessandria, vincolato per dote	Amelotti *Maria* fu Giuseppe moglie di Sambnelli Giovanni, dom. ad Alessandria, vincolato per dote

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 7 giugno 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(3696)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 155

Corso dei cambi dell'11 luglio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,59	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	631,45	632,15	631,50	632,375	632,10	631,87	631,875	631,60	631,75	631,75
Fr. Sv.	143,78	143,83	143,84	143,84	143,83	143,82	143,835	143,80	143,86	143,22
Kr. D.	90,12	90,06	90,10	90,075	90,10	90,13	90,08	90,10	90,07	90,07
Kr. N.	87,04	87,01	87,03	87,0225	87,06	87,05	87,01	87 —	87,01	87,01
Kr. Sv.	120,25	120,23	120,23	120,24	120,27	120,30	120,21	120,25	120,24	120,24
Fol.	164,55	164,51	164,54	164,51	164,60	164,57	164,49	164,55	164,54	164,55
Fr. B.	12,45	12,452	12,45375	12,45375	12,45	12,46	12,45	12,45	12,45	12,45
Fr. Fr. (N.F.)	126,64	126,65	126,67	126,66	126,65	126,76	126,66	126,65	126,66	126,65
Lst.	1743,46	1743,15	1743,10	1743,15	1743,25	1743,31	1743,10	1743,10	1742,90	1743,20
Dm. occ.	148,85	148,82	148,82	148,825	148,81	148,82	148,825	148,85	148,82	148,82
Scell. Austr.	23,94	23,94	23,94	23,95	23,90	23,94	23,945	23,93	23,94	23,94

Media dei titoli dell'11 luglio 1960

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	81,55
Id. 3,50 % 1902	77,60
Id. 5 % 1935	105,60
Redimibile 3,50 % 1934	97,30
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,60
Id. 5 % 1936	100,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,20

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1961)	101,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	101,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	101,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	101,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	101,90
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 luglio 1960

Valuta	
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	632,125
1 Franco svizzero	143,837
1 Corona danese	90,077
1 Corona norvegese	87,016
1 Corona svedese	120,225
1 Fiorino olandese	164,50
1 Franco belga	12,452
1 Franco nuovo (N.F.)	126,66
1 Lira sterlina	1743,125
1 Marco germanico	148,825
1 Scellino austriaco	23,947

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'attuazione del piano di ricostruzione di Vallerotonda (Frosinone)

Con decreto ministeriale 24 giugno 1960, n. 1107, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione dell'abitato di Vallerotonda (Frosinone), approvato con decreto ministeriale 30 marzo 1955, n. 1235, è prorogato fino al 30 marzo 1965.

(4231)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Bellante (Teramo) alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del citato regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Bellante (Teramo) non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Bellante (Teramo), è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 giugno 1960

Il direttore generale: CARLI

4112)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esami speciali per il conferimento dei posti di insegnante tecnico-pratico di ruolo ordinario, istituiti in luogo di altrettanti posti di ruolo speciale transitorio soppressi ai sensi della legge 12 agosto 1957, n. 799.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 11 della legge 12 agosto 1957, n. 799;

Visto il decreto interministeriale 30 settembre 1957, che approva la tabella del contingente dei posti di insegnante tecnico-pratico di ruolo speciale transitorio soppressi dal 1° ottobre 1957 e quello dei corrispondenti posti di ruolo ordinario istituiti con la medesima decorrenza, per effetto dell'art. 10 della legge 12 agosto 1957, n. 799;

Visto il proprio decreto 24 dicembre 1957, con il quale sono stati indetti esami consistenti in una prova pratica integrata da colloquio per il conferimento dei citati posti di insegnante tecnico-pratico;

Visto l'art. 3 della legge 15 gennaio 1960, n. 16;

Decreta:

Art. 1.

Agli esami consistenti in una prova pratica integrata da colloquio, indetti col decreto ministeriale 24 dicembre 1957 citato nelle premesse del presente decreto, possono partecipare, per il conferimento dei posti di ruolo ordinario di insegnante tecnico-pratico istituiti in luogo di altrettanti posti di ruolo speciale transitorio soppressi, gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti di istruzione media tecnica iscritti nei ruoli speciali transitori che presentino al Ministero della pubblica istruzione apposita istanza in carta legale da L. 200 entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Le domande di ammissione all'esame di cui al precedente articolo, redatte e documentate nei modi indicati nell'art. 2 del citato decreto ministeriale 24 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 dell'11 febbraio 1958, debbono pervenire:

a) alla Direzione generale per l'istruzione tecnica da parte degli insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio degli istituti e scuole tecniche, delle scuole professionali femminili e delle scuole di magistero professionale per la donna;

b) all'Ispettorato per l'istruzione inferiore di 2° grado, piazzale dei Congressi n. 15 EUR, da parte degli insegnanti tecnico-pratici di ruolo speciale transitorio delle scuole e corsi secondari di avviamento professionale.

Sono esonerati dal produrre la domanda di cui sopra coloro che, non trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1960, n. 16, per ottenere la dispensa dalla prova pratica integrata da colloquio, abbiano già presentato al cessato servizio ruoli speciali transitori la domanda di ammissione nei termini fissati dal citato decreto ministeriale 24 dicembre 1957.

Art. 3.

Nelle domande di dispensa dall'esame di cui al precedente art. 1, da redigere in conformità alle disposizioni contenute nei paragrafi 2 e 3 dell'ordinanza ministeriale 20 aprile 1960, gli interessati potranno dichiarare se intendono, ove non ottengano l'esonero richiesto per mancanza dei prescritti requisiti, che esse siano ritenute valide ai fini dell'ammissione all'esame stesso. L'Amministrazione si riserva di dare, in tal caso, comunicazione a ciascun aspirante dell'esito della domanda, ai fini dell'ammissione all'esame.

Art. 4.

Per quant'altro occorra all'esecuzione del presente decreto, che non sia espressamente prescritto e richiamato, restano ferme le disposizioni contenute nel citato decreto ministeriale 24 dicembre 1957.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1960

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1960
Registro n. 37 *Pubblica istruzione, foglio n.* 281

(4228)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI UDINE

Sostituzione del segretario della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1957.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto 4 dicembre 1959, n. 8547, con il quale il Prefetto di Udine ha provveduto alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1957;

Ritenuto che il segretario della predetta Commissione dott. Umberto Cazzuola è stato chiamato a svolgere altro incarico, per cui necessita provvedere alla sua sostituzione;

Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del dott. Umberto Cazzuola è nominato segretario della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1957 il dott. Gianfranco Mescola, consigliere di 1ª classe.

Udine, addì 21 giugno 1960

Il medico provinciale capo: BALISTRERI

(4242)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.